

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

Commento alle singole disposizioni

Indice

1	Commento.....	1
2	Commento alle modifiche di ordinanza del 16.04.2020	4
3	Commento alla modifica di ordinanza del 22.04.2020	6
4	Commento alle modifiche di ordinanza del 19.06.20	6
5	Commento alla modifica di ordinanza del 01.07.20.....	7
6	Commento alle modifiche di ordinanza del 11.09.20	7
7	Commento alle modifiche di ordinanza del 04.11.20	10
8	Commento alle modifiche di ordinanza del 18.12.20	13
9	Commento alle modifiche di ordinanza del 13.01.21	13
10	Commento alle modifiche di ordinanza del 31.03.2021	14
11	Commento alle modifiche di ordinanza del 18.06.2021	14
12	Commento alle modifiche di ordinanza del 17.12.2021	15
13	Commento alle modifiche di ordinanza del 19.01.2022	15
14	Commento alle modifiche di ordinanza del 02.02.2022	15
15	Commento alle modifiche di ordinanza del 16.02.2022	16

1 Commento

Art. 1 Applicabilità della LPGA

Anche la presente indennità sarà soggetta alle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). In questo modo saranno disciplinate, tra l'altro, la restituzione delle prestazioni indebitamente rimosse nonché la procedura di opposizione e di ricorso.

Art. 2 Aveni diritto

Cpv. 1: hanno diritto all'indennità i genitori di figli che necessitano di custodia e le persone che si trovano in quarantena su prescrizione medica. Si considera che necessitano di custodia i figli di età inferiore a 12 anni compiuti. Il diritto all'indennità presuppone un rapporto di filiazione secondo l'articolo 252 del Codice Civile. Lo stato civile dei genitori è invece irrilevante.

Un'ulteriore condizione di diritto è l'interruzione dell'attività lucrativa, che deve essere dovuta alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi o a una prescrizione di quarantena. Se il lavoro può essere svolto da casa (home office), non si può riconoscere un'interruzione dell'attività lucrativa e quindi il diritto all'indennità non sussiste. I genitori di bambini che frequentano la scuola o la scuola dell'infanzia non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche, poiché in questo periodo le scuole sono chiuse e la custodia dovrebbe comunque essere organizzata altrimenti. Se però durante le vacanze scolastiche la custodia avrebbe

dovuto essere prestata da una persona particolarmente a rischio ai sensi del capoverso 5, l'indennità non viene sospesa e il diritto continua a sussistere.

Il grado di occupazione precedente è irrilevante, poiché il diritto all'indennità dipende dalla perdita di guadagno in quanto tale.

Si rinuncia a prevedere un periodo di assicurazione precedente come nel caso delle altre indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952¹ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), poiché non è possibile che qualcuno abbia lavorato allo scopo di ottenere il diritto alla presente indennità e quindi non vi è alcun rischio di abuso. Il diritto è tuttavia subordinato all'assoggettamento all'AVS. A questo proposito occorre segnalare che le persone domiciliate all'estero ma esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera (frontalieri) possono avere diritto all'indennità. Tuttavia, l'interruzione dell'attività lucrativa deve essere dovuta alla cessazione della custodia dei figli o a una quarantena e non ad altri motivi, quali ad esempio la chiusura delle frontiere.

Le condizioni di diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono essere adempiute cumulativamente.

Cpv. 3: il diritto all'indennità sarà concesso anche ai lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA² che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19. Può trattarsi di musicisti, artisti di varietà o autori colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni, come pure di proprietari di bar, ristoranti, saloni di parrucchiere, studi di yoga, piccoli negozi di abbigliamento o piccole attività artigianali che hanno dovuto chiudere le loro strutture. Diversamente da quello dei lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2, il loro diritto non sarà limitato nel tempo, ma avrà la stessa durata dei provvedimenti ordinati dalle autorità.

Cpv. 4: il diritto all'indennità sussiste unicamente se non vi è nessun'altra assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e se il datore di lavoro non ha l'obbligo di continuare a pagare il salario. In particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la malattia ricevano un'indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante che si tratti di un'indennità versata in virtù della legge federale del 18 marzo 1984 sull'assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge federale del 2 aprile 1908³ sul contratto d'assicurazione (LCA). La presente indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali o a prestazioni secondo la LCA.

Cpv. 5: per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole particolarmente esposte al rischio di pandemia. In quest'ultima categoria rientrano per esempio i nonni che accudiscono i bambini e che non possono più farlo a causa della loro appartenenza al gruppo a rischio.

Cpv. 6: ciascuno dei genitori può avere diritto all'indennità a causa della cessazione della custodia da parte di terzi, poiché il diritto è collegato al giorno d'interruzione dell'attività lucrativa. Per una medesima giornata lavorativa, una coppia di genitori potrà tuttavia ricevere una sola indennità, poiché soltanto uno dei due deve provvedere alla custodia, mentre l'altro può dedicarsi all'attività lucrativa.

Cpv. 7: avranno diritto all'indennità anche le persone che, di fatto, nella vita di tutti i giorni si occupano di bambini come se fossero i loro genitori, anche se sul piano giuridico non sussiste alcun rapporto di filiazione. Disposizioni analoghe sono già previste nell'AVS nel caso delle rendite per orfani per i figli elettivi.

Cpv. 8: l'indennità non dovrà determinare un reddito più elevato di quello che una persona conseguiva prima dell'inizio del diritto. Se una persona è interessata da più provvedimenti, non può ricevere un'indennità per ciascuno di essi. Se per esempio i due genitori esercitano

¹ RS 834.1

² RS 830.1

³ RS 221.229.1

separatamente una propria attività lucrativa indipendente e adempiono entrambi le condizioni per il diritto all'indennità, possono ricevere entrambi un'indennità giornaliera a causa dell'interruzione della loro attività. Se sono interessati anche dalla chiusura delle scuole, non hanno diritto a un'indennità giornaliera supplementare. Lo stesso vale nel caso in cui un solo genitore eserciti un'attività lucrativa indipendente, dato che in seguito alla cessazione dell'attività può assumersi la custodia dei figli.

Art. 3 *Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliera*

Per gli aventi diritto con compiti di custodia è previsto un termine di attesa di tre giorni, ragion per cui l'indennità può essere versata a partire dal quarto giorno successivo all'interruzione dell'attività lucrativa.

Il diritto all'indennità è vincolato ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus / la COVID-19 conformemente alla legge sulle epidemie. Se queste misure che interessano gli aventi diritto vengono revocate, anche il diritto all'indennità si estingue. Il diritto si estingue inoltre nel momento in cui i genitori riescono a trovare una soluzione di custodia che permette loro di riprendere l'attività lucrativa. Il diritto rinasce però se questa soluzione di custodia si rivela inadeguata e i genitori devono pertanto interrompere nuovamente l'attività lucrativa.

Inoltre, per i lavoratori indipendenti secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 il diritto è limitato a 30 indennità giornaliera e per le persone in quarantena a 10 indennità giornaliera.

Art. 4 *Forma dell'indennità e numero delle indennità giornaliera*

Come le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, anche la presente indennità sarà versata sotto forma di indennità giornaliera. Dato che il diritto all'indennità sussiste anche nei giorni di libero, per ogni cinque indennità giornaliera saranno versate due ulteriori indennità giornaliera. In questo modo si garantisce che l'indennità ammonti all'80 per cento del reddito dell'attività lucrativa.

Art. 5 *Importo e calcolo dell'indennità*

Per stabilire l'importo dell'indennità giornaliera, il reddito mensile lordo medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio della riscossione dell'indennità sarà diviso per 30 giorni. L'indennità giornaliera ammonterà all'80 per cento di questo importo e in caso di attività a tempo parziale sarà ridotta in funzione del grado d'occupazione. Questo significa che essa sarà versata anche per i giorni che, data l'occupazione a tempo parziale, sarebbero liberi.

L'indennità giornaliera sarà limitata a 196 franchi al giorno. Se a causa di questa limitazione l'indennità non raggiungerà l'80 per cento del salario, saranno applicabili le disposizioni sull'obbligo di continuare a pagare il salario di cui agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni (CO).

Art. 6 *Prescrizione*

Sono applicabili le disposizioni generali in materia di prescrizione e compensazione. Il diritto al versamento posticipato di prestazioni non riscosse si estingue cinque anni dopo l'ultimo giorno di congedo.

Art. 7 *Esercizio del diritto*

Per l'esercizio del diritto all'indennità valgono gli stessi principi applicabili per chi presta servizio e in caso di maternità. Il diritto può essere esercitato in primo luogo dagli aventi diritto. Nel caso dei salariati va coinvolto il datore di lavoro (attestazione della perdita di salario). Anche quest'ultimo ha la possibilità di esercitare il diritto all'indennità, se continua a versare il salario durante il periodo in questione.

Art. 8 *Fissazione e pagamento*

L'indennità sarà fissata e pagata secondo gli stessi criteri previsti per chi presta servizio e in caso di maternità e sarà versata direttamente agli aventi diritto.

Art. 9 Contributi alle assicurazioni sociali

Analogamente a quanto previsto nella LIPG, anche la presente indennità sarà soggetta all'obbligo contributivo.

Art. 10 Esecuzione e finanziamento

Il pagamento delle indennità giornaliere sarà di competenza delle casse di compensazione AVS. L'indennità sarà finanziata mediante le risorse della Confederazione.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

I provvedimenti entreranno in vigore retroattivamente con effetto da lunedì 16 marzo 2020 alle ore 24:00. Le persone con compiti di custodia che hanno compiuto il termine d'attesa potranno ricevere l'indennità già a partire da quel momento.

2 Commento alle modifiche di ordinanza del 16.04.2020

Art. 2 Aventi diritto

Cpv. 1 e 1^{bis}: in seguito a questa modifica avranno diritto a un'indennità anche i genitori che a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità in relazione con il coronavirus devono interrompere l'attività lucrativa al fine di accudire a casa figli con disabilità di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 20 anni compiuti, in seguito alla cessazione della custodia di terzi. La loro situazione è infatti analoga a quella dei genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti.

Il diritto a un'indennità è previsto per i genitori di figli beneficiari di un supplemento per cure intensive dell'assicurazione invalidità (concesso fino al compimento del 18° anno di età), in caso di chiusura della scuola o del centro d'integrazione che frequentano.

Tra gli aventi diritto figureranno anche i genitori di giovani che frequentano una scuola speciale (secondo la definizione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 25.10.2007), se questa è stata chiusa.

I genitori dovranno comprovare la chiusura della scuola speciale o dell'istituzione in questione. Il diritto è escluso per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e hanno compiuto i 12 anni di età, salvo se questi ricevono un supplemento per cure intensive dell'AI.

L'ampliamento del gruppo degli aventi diritto rende poco leggibile il vigente capoverso 1, che per motivi di comprensibilità viene dunque suddiviso in due capoversi. Questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale delle disposizioni vigenti.

Cpv. 2: con questa modifica si garantisce che il diritto all'indennità sussista anche durante le vacanze scolastiche, nel caso in cui in questo periodo la custodia dei figli sarebbe stata assunta da una persona particolarmente a rischio o da un apposito servizio scolastico.

Cpv. 3: questa modifica garantisce che agli aventi diritto secondo il presente capoverso si applichi la condizione dell'assoggettamento assicurativo di cui al capoverso 1.

Cpv. 3^{bis}: questa disposizione prevede il diritto a un'indennità per i casi di rigore che subiscono perdite di guadagno a causa dell'ampia sospensione delle attività economiche, sebbene la loro attività lucrativa non sia di per sé vietata. Vi avranno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali che, pur non essendo colpiti dai provvedimenti di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020, subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus. Vi rientrano ad esempio i tassisti, gli albergatori, i fotografi, i fornitori o i fisioterapisti.

Nel loro caso, il diritto sarà vincolato a un'ulteriore condizione, ovvero il conseguimento di un reddito annuo non superiore a 90 000 franchi. Sarà determinante il reddito dell'attività lucrativa

⁴ RS 830.1

secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. Se la decisione definitiva non è disponibile, il reddito dell'attività lucrativa andrà determinato in base a quella provvisoria. L'importo di 90 000 franchi si basa sul limite massimo applicato nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, che prevede un'indennità massima di 5880 franchi al mese. È determinante il reddito su cui sono stati versati contributi all'AVS conformemente all'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno. Con questa regola si garantisce che l'indennità vada a beneficio soltanto dei casi di rigore e che le persone con redditi dell'attività lucrativa elevati siano escluse dalla cerchia degli aventi diritto. Nel caso di queste ultime, infatti, si ritiene sostenibile una riduzione di durata limitata del reddito dell'attività lucrativa.

La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva.

Cpv. 5: l'aggiunta delle istituzioni nel presente capoverso è dovuta all'estensione del diritto ai genitori di figli di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 20 anni compiuti, poiché anche le istituzioni di cui all'articolo 27 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) si occupano di giovani che beneficiano di un supplemento per cure intensive.

Art. 3 *Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliera*

Cpv. 2: questa modifica permette di disciplinare la nascita del diritto nei casi di cui al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2.

Cpv. 4: con questa modifica si tiene conto dell'estensione del diritto ai genitori di figli con disabilità. Se si tratta di lavoratori indipendenti, anch'essi potranno ricevere fino a un massimo di 30 indennità giornaliera in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.

Art. 5 *Importo e calcolo dell'indennità*

Cpv. 5: in considerazione del limite massimo del capoverso 3, questo capoverso può essere abrogato.

Art. 7 *Esercizio del diritto*

L'aggiunta del capoverso 2 in questo articolo permetterà al datore di lavoro di esercitare il diritto all'indennità in caso di continuazione del pagamento del salario.

Art. 10a *Vigilanza e controllo*

Cpv. 1: nella sua versione vigente, l'ordinanza non disciplina la questione della vigilanza. Questa nuova disposizione conferma la competenza generale in materia dell'UFAS in questo nuovo settore specifico, stabilendo anche l'obbligo di collaborare per gli organi esecutivi e i loro mandatari.

Cpv. 2: l'obiettivo è di disciplinare la collaborazione tra l'UFAS e il Controllo federale delle finanze (CDF), al fine di determinare i rischi di versamenti indebiti di prestazioni e individuare gli eventuali casi concreti. L'attuale collaborazione tra il CDF e l'UFAS offre i presupposti necessari per un controllo adeguato che tenga conto dei costi e dei benefici. A tal fine, il CDF avrà accesso ai dati necessari concernenti l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus disponibili presso le casse di compensazione in versione elettronica o in forma cartacea. Si tratta principalmente di verificare l'eventuale cumulo di prestazioni per una medesima persona o una medesima economia domestica e il cumulo della presente indennità con altre prestazioni di aiuto a carattere finanziario (indennità per lavoro ridotto o misure nel settore della cultura). Non sono previste né la rilevazione di nuovi dati né l'istituzione di un registro centrale, che potrebbe richiedere diversi anni. Il CDF dovrà avere la possibilità di accedere ai dati, ma questa dovrà rimanere circoscritta ai dati rilevati al momento dalle casse di compensazione. È

⁵ RS 834.1

importante che queste ultime siano in grado di garantire l'attuazione delle misure decise e il pagamento delle prestazioni in tempi rapidi.

3 Commento alla modifica di ordinanza del 22.04.2020

Art. 3 cpv. 3

il vigente capoverso 3 disciplina l'estinzione del diritto in generale. La modifica prevede un disciplinamento separato per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} (lett. a) e per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 (lett. b). La regolamentazione relativa ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (art. 2 cpv. 3^{bis}) viene trasferita dall'articolo 11 capoverso 3 alla lettera a del presente capoverso.

Con la lettera b s'intende evitare che il diritto all'indennità per i lavoratori indipendenti direttamente colpiti dai provvedimenti del Consiglio federale (art. 2 cpv. 3) si estingua il giorno in cui quest'ultimo autorizzerà la ripresa della loro attività. Per garantire a questa categoria lo stesso trattamento previsto per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalla crisi (art. 2 cpv. 3^{bis}), anche in questo caso l'indennità dovrà essere versata fino al 16 maggio 2020, a prescindere dal fatto che nel frattempo la struttura abbia potuto riaprire o meno. Per i lavoratori indipendenti direttamente colpiti dai provvedimenti del Consiglio federale e non ancora autorizzati a riprendere la loro attività, il diritto all'indennità sussisterà anche dopo questa data.

Art. 11 cpv. 2 e 3

Il vigente capoverso 3 prevede che tutte le modifiche di ordinanza adottate dal Consiglio federale il 16 aprile 2020 decadranno il 17 maggio. Alcune di esse, però, concernono aspetti formali e redazionali che devono essere mantenuti fintantoché l'ordinanza rimarrà in vigore. La durata del diritto all'indennità per i genitori di figli con disabilità dei quali non è più garantita la custodia da parte di terzi (art. 2 cpv. 1 lett. b e c, in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1^{bis}) deve corrispondere a quella per i genitori di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a. La limitazione della durata di validità a due mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza, ovvero fino al 16 maggio 2020, concerne soltanto la disposizione relativa al versamento dell'indennità ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus (art. 2 cpv. 3^{bis}). Con l'abrogazione del capoverso 3, il disciplinamento previsto per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti viene trasferito nell'articolo 3 capoverso 3 lettera a.

4 Commento alle modifiche di ordinanza del 19.06.20

Art. 2 cpv. 3^{bis} e 5 cpv. 2

Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti è per principio determinante il reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Poiché nel loro caso il reddito soggetto all'AVS definitivo è fissato prevalentemente solo diversi anni dopo quello di contribuzione in questione, ai fini del calcolo dell'indennità si utilizza quale base il reddito su cui si è fondata la fissazione dei contributi per il 2019 (contributi d'acconto). Un adeguamento dell'indennità dopo il 16 settembre 2020 in seguito a una più recente comunicazione fiscale definitiva è escluso e non è quindi possibile procedere a una revisione o una riconsiderazione dopo questa data. Questi principi si applicano anche al calcolo della soglia di reddito determinante per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis}.

Art. 6 Prescrizione

Con la modifica di questa disposizione il diritto a prestazioni arretrate viene coordinato con la durata di validità dell'ordinanza, limitata a sei mesi. In deroga alla regolamentazione prevista nell'articolo 24 LPGA, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potrà

essere esercitato soltanto fino al 16 settembre 2020. Le richieste pervenute successivamente non potranno più essere prese in considerazione.

5 Commento alla modifica di ordinanza del 01.07.20

Art. 2 cpv 3^{ter}

Cpv. 3^{ter}: questo nuovo capoverso tiene conto della situazione particolare delle persone che lavorano nel settore ricreativo e hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Questa nuova categoria di aventi diritto, che hanno lo statuto di salariati dal punto di vista delle assicurazioni sociali, non ha più diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) dal 1° giugno 2020, dato che questa era stata accordata loro eccezionalmente fino al 31 maggio 2020. Tuttavia, il settore ricreativo continua a essere fortemente toccato dalla crisi del coronavirus, in particolare dal divieto di svolgere manifestazioni con oltre 1000 partecipanti. Mentre i lavoratori indipendenti colpiti da questo divieto continuano a ricevere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, i titolari di imprese che hanno lo statuto di salariati non vi hanno diritto, pur trovandosi nella stessa situazione, il che è ingiustificato. Per il riconoscimento del diritto all'indennità è posto quale condizione supplementare il conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi nel 2019.

Art. 3 cpv. 3 e 3^{bis}

Cpv. 3: questa disposizione è modificata al fine di prolungare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per i lavoratori direttamente e indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus. In seguito alla progressiva revoca di questi ultimi, il diritto all'indennità si è estinto per la maggior parte degli indipendenti (il 16 maggio o il 6 giugno), ma attualmente, a fine giugno 2020, numerose imprese continuano a subire l'impatto della crisi, il che rende necessario un prolungamento del versamento delle indennità. I pagamenti cessati il 16 maggio 2020 o successivamente devono dunque riprendere, senza interruzione, fino al 16 settembre 2020.

La cerchia dei beneficiari definita all'articolo 2 capoversi 3 e 3^{bis} non cambia: si tratta unicamente di prolungare il versamento delle indennità.

Cpv. 3^{bis}: dato che l'estensione eccezionale del diritto all'ILR è scaduta il 31 maggio 2020, questa categoria di persone non può più beneficiarne. Il loro diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può dunque iniziare dal 1° giugno 2020 ed estinguersi il 16 settembre 2020.

Art. 5 cpv. 4

Cpv. 4: gli aventi diritto ricevono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del loro reddito soggetto all'AVS nel 2019.

6 Commento alle modifiche di ordinanza del 11.09.20

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a, cpv. 2, 3-3^{ter} e 5

Cpv. 1^{bis}: le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, se la struttura di custodia (p. es. struttura di custodia collettiva diurna, scuola o istituto speciale) deve rimanere temporaneamente chiusa per una quarantena imposta da un provvedimento cantonale o federale. Lo stesso vale nel caso di privati che assumono abitualmente la custodia dei figli, come ad esempio i nonni, per i quali una quarantena è stata ordinata da un'autorità o prescritta da un medico. Se il figlio è messo in quarantena, i genitori hanno diritto a un'indennità nel caso in cui sono obbligati a interrompere l'attività lucrativa. Il diritto sussiste soltanto se la quarantena è stata ordinata da un'autorità o prescritta da un medico.

Un semplice allarme dell'app SwissCovid non comporta l'obbligo di mettersi in quarantena. Per aver diritto all'indennità, è necessaria una prescrizione medica o l'ordine di un'autorità, anche dopo una notifica di contatto dell'app.

Chi deve mettersi in quarantena a causa di un soggiorno in una regione a rischio figurante nell'elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio non ha diritto all'indennità.

Cpv. 2: durante le vacanze scolastiche, in linea di massima i genitori si devono organizzare autonomamente per trovare un'alternativa di custodia per i figli. In questo periodo si ha dunque diritto all'indennità soltanto se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona o una struttura di custodia messa in quarantena su prescrizione medica o per ordine di un'autorità. Nel caso di strutture quali asili nido e scuole speciali, che restano chiuse meno a lungo delle scuole, l'indennità è esclusa soltanto durante le vacanze aziendali.

Cpv. 3: hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti le cui strutture devono rimanere chiuse in seguito a un provvedimento cantonale o federale adottato conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b o 40 della legge sulle epidemie, e che subiscono quindi una perdita di guadagno. Lo stesso vale anche per i lavoratori indipendenti che possono dimostrare di essere impossibilitati a esercitare la loro attività lucrativa in seguito al divieto cantonale o federale di svolgere manifestazioni. In tal caso, viene versata un'indennità per compensare la perdita di guadagno comprovabile causata dal divieto in questione, per un periodo di tempo limitato alla durata della manifestazione e al periodo di preparazione necessario. I lavoratori indipendenti che non sono obbligati a interrompere la loro attività lucrativa non hanno diritto all'indennità.

Cpv. 3^{bis}: dal 17 settembre 2020 i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti non avranno più diritto all'indennità. Questo capoverso viene pertanto abrogato.

Cpv. 3^{ter}: hanno diritto all'indennità anche le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro che possono dimostrare di essere impossibilitate a esercitare la loro attività lucrativa in seguito a un divieto cantonale o federale di svolgere manifestazioni. La condizione di diritto per questa categoria è il conseguimento di un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS per il 2019 compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. Il calcolo dell'indennità si basa sul reddito determinante ai sensi dell'articolo 11 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Anche in questo caso l'indennità è versata per un periodo di tempo limitato alla durata della manifestazione e al periodo di preparazione necessario.

Cpv. 5: per custodia dei figli da parte di terzi s'intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole, nelle istituzioni ai sensi dell'articolo 27 LAI nonché da persone singole che assumono tale compito (p. es. nonni o mamme diurne). Per il diritto all'indennità è necessario che la cessazione della custodia derivi da una quarantena ordinata da un'autorità. Non essendo più previsti provvedimenti specifici per le persone particolarmente a rischio, questa condizione non sarà più menzionata.

Art. 3

Cpv. 1: con questa modifica viene introdotto il rimando all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Per gli aventi diritto con compiti di custodia è previsto un termine di attesa di tre giorni, ragion per cui l'indennità può essere versata a partire dal quarto giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni previste. Questo termine corrisponde a quello dell'obbligo di continuare a pagare il salario a carico del datore di lavoro in caso d'incapacità al lavoro di un dipendente per l'adempimento di un obbligo familiare (art. 324a del Codice delle obbligazioni).

Cpv. 2: con questa modifica viene introdotto il rimando all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2, secondo cui hanno diritto all'indennità le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Per le persone in quarantena secondo l'articolo summenzionato e per i lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 3, il diritto inizia quando sono adempite

tutte le condizioni dell'articolo 2. Contrariamente ai genitori aventi diritto secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 che devono accudire un figlio, a queste persone non si applica il termine di attesa di tre giorni.

Cpv. 3: il diritto all'indennità è vincolato ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus conformemente alla legge sulle epidemie. Se le misure che interessano gli aventi diritto vengono revocate, anche il loro diritto all'indennità si estingue.

Cpv. 3^{bis}: il diritto all'indennità delle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro che operano nel settore delle manifestazioni è vincolato ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus conformemente alla legge sulle epidemie. Se il divieto di svolgere manifestazioni viene revocato, anche il diritto all'indennità si estingue.

Cpv. 4: la limitazione a 30 indennità giornaliere per i lavoratori indipendenti viene soppressa. In caso di quarantena ordinata da un'autorità o prescritta da un medico, il diritto all'indennità sussiste per il periodo della quarantena.

Cpv. 5: con questa modifica viene introdotto il rimando all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Le persone in quarantena continueranno quindi ad avere un diritto limitato a dieci indennità giornaliere.

Art. 5 cpv. 2–2^{ter}

Cpv. 2: il calcolo dell'indennità si basa sul reddito dell'attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione di fissazione dei contributi per il 2019 o la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019.

Cpv. 2^{bis}: nel caso delle persone che avevano già diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché, contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore.

Gli aventi diritto hanno la possibilità di far correggere l'importo dell'indennità, se ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell'indennità sulla base di una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020.

Cpv. 2^{ter}: nel caso delle persone che non avevano diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il calcolo dell'indennità si basa sul reddito dell'attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata, la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente.

Art. 6

In deroga all'articolo 24 LPGa, il diritto alle indennità concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. Con questa modifica, il diritto alle prestazioni sarà coordinato con la durata di validità della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19).

Art. 8a

Se in seguito a divieti cantonali o federali sono versate prestazioni per un periodo di tempo superiore a un mese, gli organi esecutivi possono riesaminare le condizioni di diritto.

Art. 10a^{bis}

Cpv. 1: in deroga all'articolo 24 LPGa, il diritto alle indennità in caso di quarantena concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato

fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l'attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

Cpv. 2: il diritto alle indennità concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino a quella data, che corrisponde all'ultimo giorno di validità dell'ordinanza attualmente vigente. Il diritto a queste prestazioni si estingue dunque il 16 settembre 2020. Il diritto a prestazioni secondo l'ordinanza nella versione vigente dal 17 settembre 2020 andrà esercitato con una nuova richiesta. Gli organi esecutivi esamineranno nuovamente le condizioni di diritto.

Art. 11 cpv. 4

Cpv. 4: l'ordinanza rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, che corrisponde all'ultimo giorno della durata di validità della legge COVID-19.

7 Commento alle modifiche di ordinanza del 04.11.20

Art. 2 cpv. 3–4

Cpv. 3: questo capoverso disciplina il diritto all'indennità delle persone direttamente colpite dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19.

Vi hanno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro assicurati obbligatoriamente secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). La condizione è che debbano interrompere la loro attività lucrativa a causa di chiusure di strutture o di divieti di svolgere manifestazioni ordinati dalle autorità cantonali o federali e che subiscano una perdita di guadagno (lavoratori indipendenti) o salariale (persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro). La durata del diritto all'indennità è limitata al periodo di chiusura della struttura o al periodo di svolgimento della manifestazione, incluso quello dei necessari preparativi e dei lavori successivi.

Il diritto simultaneo all'indennità per uno stesso mese in virtù del capoverso 3 e del capoverso 3^{bis} è escluso.

Cpv. 3^{bis}: questo capoverso disciplina il diritto all'indennità delle persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19.

Vi hanno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro assicurati obbligatoriamente secondo la LAVS. La condizione è che subiscano una limitazione considerevole della loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità cantonali o federali per combattere l'epidemia di COVID-19, vale a dire una diminuzione considerevole della loro cifra d'affari, e che registrino una perdita di guadagno (lavoratori indipendenti) o salariale (persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro).

Un'ulteriore condizione è che nel 2019 abbiano conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Questa condizione, aggiunta per volontà del legislatore, figura nei verbali dei dibattiti parlamentari. Nel caso dei lavoratori indipendenti, per valutare l'adempimento di questa condizione ci si deve basare sul reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. Per le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 ci si deve basare sui contributi d'acconto per il 2020.

Nel caso delle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante il salario soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Se hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019, ci si deve basare sul salario soggetto all'AVS conseguito nel periodo di attività corrispondente. Il diritto simultaneo all'indennità per uno stesso mese in virtù del capoverso 3 e del capoverso 3^{bis} è escluso.

Cpv. 3^{ter}: questo capoverso definisce la limitazione considerevole dell'attività lucrativa di cui al capoverso 3^{bis}. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. La condizione è adempiuta se la diminuzione della cifra d'affari in un mese civile intero è pari almeno al 55 per cento. Non è possibile tenere conto di lassi di tempo più brevi di un mese. Il diritto deve essere fatto valere posticipatamente per uno o più mesi, se la condizione è adempiuta per ogni singolo mese. Nel caso delle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante la cifra d'affari della persona giuridica.

Il valore comparativo per determinare la diminuzione della cifra d'affari è la cifra d'affari degli anni 2015–2019. È determinante la cifra d'affari annua media di questi anni convertita in importo mensile. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Anche in questo caso è determinante la cifra d'affari media del periodo in questione convertita in importo mensile.

Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, queste persone devono aver registrato una cifra d'affari per almeno tre mesi. Per queste persone, il valore comparativo è la media dei tre mesi con la cifra d'affari più elevata. Questi tre mesi non devono necessariamente essere consecutivi. Gli assicurati devono comunicare alla cassa di compensazione quali tre mesi vogliono che siano presi in considerazione. Questa disposizione garantisce che venga preso come termine di paragone un lasso di tempo con un andamento dell'attività "normale".

Cpv. 4: finora questa disposizione stabiliva la sussidiarietà dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus rispetto ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell'obbligo di continuare a versare il salario. L'articolo 7 prevede tuttavia che, in caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest'ultimo. Il presente capoverso 4 è dunque modificato in modo tale da eliminare la contraddizione con questo principio saldamente radicato nel sistema delle indennità di perdita di guadagno.

Conformemente all'articolo 12 della legge COVID-19, su richiesta di uno o più Cantoni la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Un'impresa può richiedere tale sostegno per i casi di rigore a prescindere dal fatto che riceva indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Art. 3 cpv. 3 e 4

In queste disposizioni è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2.

Art. 5 cpv. 2^{bis}-2^{quater}

Cpv. 2^{bis}: in questa disposizione è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2.

Cpv. 2^{ter}: in questa disposizione è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2. Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo dell'indennità è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Per le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 è determinante il reddito sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS.

Cpv. 2^{quater}: questa disposizione stabilisce l'ammontare e le modalità di calcolo dell'indennità per le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente. Si tratta di lavoratori salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA incluse le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro secondo l'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione. L'indennità è calcolata sulla base della perdita

salariale comprovata comunicata alla cassa di compensazione per il periodo in questione. Il valore di riferimento per determinare la perdita salariale è il reddito mensile medio soggetto all'AVS conseguito nel 2019. L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento di questa perdita salariale.

Art. 6

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

Questa disposizione disciplina l'esercizio del diritto secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis}. La limitazione considerevole dell'attività lucrativa, ovvero la diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento, deve essere fatta valere mediante un'autodichiarazione. Anche i valori comparativi utilizzati per determinare la diminuzione della cifra d'affari devono essere dichiarati dai richiedenti stessi. Questi ultimi devono inoltre far valere posticipatamente la limitazione considerevole dell'attività lucrativa per uno o più mesi civili interi. Se non presentano per tempo la richiesta per il mese seguente, il versamento viene sospeso.

Gli assicurati devono indicare la cifra d'affari (o la sua diminuzione) per ogni mese per cui richiedono l'indennità. Il periodo minimo da considerare è di un mese. Questi dati vanno forniti mediante autodichiarazione.

La limitazione considerevole dell'attività lucrativa deve essere dovuta a provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. Gli assicurati devono pertanto spiegare per scritto, per ogni mese per cui richiedono l'indennità, a quale provvedimento è dovuta la limitazione della loro attività lucrativa.

Art. 8a cpv. 2

Il presente articolo, in base al quale gli organi esecutivi riesaminano a intervalli regolari l'adempimento delle condizioni di diritto, viene suddiviso in due capoversi. Il nuovo capoverso 2 dà agli organi esecutivi la possibilità di verificare l'effettiva esistenza di una limitazione considerevole dell'attività lucrativa mediante controlli a campione, facendo eventualmente ricorso a periti esterni all'amministrazione.

Art. 10 cpv. 2

In questa disposizione vengono aggiunte le spese per il riesame periodico e i controlli a campione. Queste spese sono prese a carico dalla Confederazione.

Art. 10b

Questa disposizione disciplina lo scambio di dati tra le casse di compensazione AVS, l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a fini statistici. Le casse di compensazione forniscono i dati all'UCC, che li trasmette all'UFAS.

Art. 10c

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021. Inoltre viene aggiunta la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi quale motivo conferente il diritto all'indennità.

Art. 11 cpv. 5

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021.

8 Commento alle modifiche di ordinanza del 18.12.20

Art. 2 cpv. 3^{ter}

il legislatore ha adeguato la definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge COVID-19. In futuro l'attività lucrativa sarà ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Di questo adeguamento si tiene conto nella presente modifica a livello di ordinanza. La modifica entrerà in vigore il 19 dicembre 2020.

9 Commento alle modifiche di ordinanza del 13.01.21

Art. 2 cpv. 3^{quater}

Hanno diritto all'indennità i lavoratori salariati particolarmente a rischio ai sensi dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁶ che non possono adempiere da casa i loro obblighi lavorativi e ai quali non può essere offerta una protezione equivalente sul posto di lavoro o che rifiutano il lavoro alternativo assegnato loro. L'indennità è versata direttamente al datore di lavoro, se questi continua a pagare il salario. Il lavoratore deve comprovare la sua condizione di persona particolarmente a rischio mediante un certificato medico.

Art. 2 cpv. 3^{quinqies}

Hanno diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti particolarmente a rischio che per motivi organizzativi o tecnici non possono svolgere il loro lavoro da casa e subiscono una perdita di guadagno. I richiedenti attestano mediante un'autodichiarazione di non poter svolgere il loro lavoro da casa. La condizione di persona particolarmente a rischio è definita analogamente all'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19. Il richiedente deve comprovare tale condizione mediante un certificato medico.

Art. 3 cpv. 5

La nascita del diritto è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l'abrogazione dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.

Art. 3 cpv. 6

La nascita del diritto è subordinata all'interruzione dell'attività lucrativa. Il diritto cessa non appena l'attività lucrativa può essere ripresa, da casa o sul posto di lavoro abituale.

Art. 5 cpv. 2^{ter}

In questa disposizione viene aggiunto il rimando all'articolo 2 capoverso 3^{quater}, al fine di disciplinare il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti particolarmente a rischio.

Art. 5 cpv. 2^{quinqies}

L'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 impone ai datori di lavoro di continuare a pagare lo stipendio ai loro dipendenti esentati dall'obbligo di lavorare. Dato che, conformemente all'articolo 4 della legge COVID-19, questo diritto a prestazioni serve principalmente a coprire tale continuazione del pagamento dello stipendio, l'indennità ammonta al reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS conseguito dalla persona particolarmente a rischio prima dell'interruzione dell'attività.

Art. 11 cpv. 6

Analogamente alla validità dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19, il diritto alle prestazioni delle persone particolarmente a rischio scadrà il 28 febbraio 2021.

10 Commento alle modifiche di ordinanza del 31.03.2021

Art. 2 cpv. 3^{ter}

la definizione di limitazione considerevole dell'attività lucrativa prevista all'art. 15 cpv. 1 della legge COVID-19 è stata adattata dal legislatore. D'ora in avanti, si considera che un'attività lucrativa ha subito una limitazione considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Questa modifica entra in vigore con l'attuale adeguamento dell'ordinanza.

Art. 6

l'art. 6 regola l'estinzione del diritto alle indennità in corso, rispettivamente il termine per far valere il diritto all'indennità. Secondo la formulazione attuale, il diritto all'indennità deve essere fatto valere al più tardi il 30 giugno 2021. In base a questa disposizione, una richiesta retroattiva dell'indennità non può più essere depositata dopo la fine del periodo di validità dell'ordinanza. Tuttavia, nei casi di limitazione considerevole dell'attività lucrativa, il diritto all'indennità deve essere fatto valere retroattivamente per il mese precedente poiché la diminuzione della cifra d'affari per il mese in questione può essere determinata solo ulteriormente. Per questa ragione, il termine per il deposito delle richieste d'indennità in corso è prolungato fino al 31 dicembre 2021.

11 Commento alle modifiche di ordinanza del 18.06.2021

Art. 5 cpv. 2^{ter} e 2^{ter0}

Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019 o del reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all'indennità.

Per il calcolo dell'indennità il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente modifica, in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l'ultimo periodo del capoverso 2^{ter} vigente è soppresso.

Art. 6

In seguito alla proroga della durata di validità dell'ordinanza, va adeguata anche la disposizione relativa all'esercizio del diritto. Le richieste di prestazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2022. Il tenore di questa disposizione viene inoltre adeguato alla terminologia dell'articolo 24 LPGA.

Art. 11 cpv. 5 e 6

In conformità con la modifica della legge COVID-19 del 18 giugno 2021, con questa disposizione la durata di validità dell'ordinanza è prorogata al 31 dicembre 2021.

12 Commento alle modifiche di ordinanza del 17.12.2021

Art. 2 cpv. 2^{bis}

In seguito alla modifica dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021, il rinvio a questa ordinanza va adeguato.

Art. 2 cpv. 3^{quater} e 3^{quinqies}, 3 cpv. 5 e 6, 5 cpv. 2^{ter}, 2^{ter0} e 2^{quinqies}

In seguito alla modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020, le disposizioni concernenti i salariati e i lavoratori indipendenti particolarmente a rischio vanno nuovamente emanate. Questo non comporta modifiche materiali rispetto al diritto vigente. All'articolo 2 capoverso 3^{quinqies} va aggiornato il rinvio alla summenzionata ordinanza.

Art. 6

In seguito alla proroga della durata di validità dell'ordinanza, va adeguata anche la disposizione relativa all'esercizio del diritto. Le richieste di prestazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2023.

Art. 10a

Questa disposizione precisa il foro competente in caso di ricorsi contro decisioni o decisioni su opposizione delle casse di compensazione cantonali. In linea con le regole vigenti nel regime delle indennità di perdita di guadagno (IPG), anche per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il foro competente sarà il luogo della cassa di compensazione. I tribunali applicano già oggi questo disciplinamento in analogia con la LIPG.

Art. 10a^{bis}

Il vigente articolo 10a viene trasferito in questa disposizione.

Art. 11 cpv. 6–8

In conformità con la modifica della legge COVID-19 del 17 dicembre 2021, con questa disposizione la durata di validità dell'ordinanza è prorogata al 31 dicembre 2022. Per contro, il diritto per i salariati e i lavoratori indipendenti particolarmente a rischio scadrà il 31 marzo 2022.

13 Commento alle modifiche di ordinanza del 19.01.2022

Art. 3 cpv. 2

In seguito alla modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 12 gennaio 2022 (RU 2022 5), dal 13 gennaio 2022 la quarantena dei contatti è di regola ridotta da 10 a 5 giorni. L'autorità cantonale competente può prevedere una diversa durata della quarantena. Inoltre, è stata soppressa la possibilità di revocare la quarantena a partire dal 7° giorno sulla base di un test negativo. Di conseguenza, è soppresso il limite massimo di 7 indennità giornaliere previsto nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Il numero di Indennità giornaliere deve corrispondere al numero dei giorni effettivi trascorsi in quarantena.

14 Commento alle modifiche di ordinanza del 02.02.2022

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a n. 1 e 2, cpv. 2 e 2^{bis} e art. 3 cpv. 1 e 2

In seguito alla modifica del 19 gennaio 2022 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RU 2022 21), tutte le disposizioni concernenti la quarantena dei contatti saranno abrogate con effetto dal 1° marzo 2022. Di conseguenza, anche gli articoli dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno relativi all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena dei contatti dovranno essere abrogati con effetto dalla medesima data.

15 Commento alle modifiche di ordinanza del 16.02.2022

Art. 2 cpv. 1, 1^{bis}, 2, 3, 6, 7 e 8, art. 3 cpv. 1 e 4, art. 8 cpv. 4

A seguito della revisione totale dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 16 febbraio 2022, al 17 febbraio 2022 sono abrogate le disposizioni relative al diritto all'indennità a causa di chiusura della struttura, divieto di manifestazioni, limitazione considerevole dell'attività lucrativa nonché cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. A partire da questa data, il diritto all'indennità per questi motivi non sussiste più. Gli aventi diritto possono fare valere il loro diritto alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione della condizione di diritto (cfr. art. 6).

Art. 2 cpv. 3^{bis}, frase introduttiva e lett. a, art. 3 cpv. 3, art. 11 cpv. 9

La condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole dell'attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della limitazione considerevole dell'attività lucrativa, con l'aggiunta che l'attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere un'attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che il provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca. Oltre alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che svolgono un'attività lucrativa nell'ambito di manifestazioni (p. es. tecnici del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es. operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all'abrogazione dei provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).

Art. 5 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{ter0}

In queste disposizioni si apportano modifiche formali a causa delle modifiche dell'articolo 2.

Art. 6

Poiché determinati diritti all'indennità possono essere fatti valere solo retroattivamente, il precedente articolo 6 prevede un termine per far valere l'indennità che supera di tre mesi la durata di validità dell'ordinanza. In seguito alla revisione totale del 16 febbraio 2022 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, il termine per fare valere il diritto è adattato di conseguenza. I diritti all'indennità devono essere fatti valere alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione della condizione di diritto nell'ordinanza (p. es. chiusura della scuola: abrogazione dell'art. 2 cpv. 2 e 1^{bis} al 17 febbraio 2022. Termine per fare valere il diritto: 31 maggio 2022).

Art. 11 cpv. 7

Questa disposizione è completata con una riserva concernente il nuovo capoverso 9.